



Consiglio del 19 maggio 2015

Punto 5 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione relativa al factoring

ALLEGATO 5.2.

- 5.2.1 Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (in G.U. n. 105 del 8 maggio 2015) : norme per intermediari finanziari in attuazione "nuovo" TUB**
- 5.2.2. Commento al Decreto**
- 5.2.3 Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari (Esito seconda consultazione - osservazioni proposte da Assifact)**



*** ATTO COMPLETO ***

Page 1 of 7

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 2015, n. 53

Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065)

(GU n.105 del 8-5-2015)

Vigente al: 23-5-2015

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare:

l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attività ammesse al mutuo riconoscimento;

l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attività ammesse al mutuo riconoscimento da parte di società finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o più banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l'articolo 106, comma 1, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;

l'articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1 nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico;

l'articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge;

l'articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106;

l'articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio

nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106;

l'articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta;

l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero all'articolo 112;

Visto l'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di applicabilita' ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari;

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015,

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per:

a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.;

d) «confidi», i soggetti indicati nell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche' controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;

g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;

h) «societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni

bancarie», le società che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

Titolo I

CONTENUTO DELL'ATTIVITA' ED ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Art. 2

Attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
- c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

- a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Art. 3

Esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti

1. L'attivita' di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalita'.

2. Non configurano operativita' nei confronti del pubblico:

a) tutte le attivita' esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attivita' di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di societa' del gruppo di appartenenza;

c) l'attivita' di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da societa' del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., ne' utilizzatori finali del bene o servizio;

2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita' principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

f) le attivita' di concessione di finanziamenti poste in essere da societa' costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della societa' ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

Titolo II

CONFIDI

Art. 4

Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.

2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1.

3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112

del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.

Art. 5

Definizione di servizi connessi o strumentali
all'attività di garanzia collettiva dei fidi

1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.

2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalità coerenti con essa, tra i quali:

a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;

b) le attività previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:

a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale; gli immobili non funzionali eventualmente già detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel più breve tempo possibile;

b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

Titolo III

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 6

Condizioni per l'esercizio di attività finanziaria
da parte di soggetti esteri

1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attività indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalità di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b.

2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti nonché attività connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. L'autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:

a) svolgimento effettivo dell'attività finanziaria nel Paese di provenienza;

b) esercizio in Italia delle attività indicate al comma 2 in via esclusiva;

c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione è attestato

dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo e' stato effettuato;

d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dall'articolo 110, t.u.b.;

e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b.

3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l'attivita' di concessione di finanziamenti nonche' attivita' connesse e strumentali mediante la costituzione di societa' in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106, t.u.b.; l'autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, t.u.b.

4. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.

Titolo IV

SOCIETA' CESSIONARIE PER LA GARANZIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE

Art. 7

Disciplina delle societa' cessionarie

1. Le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le societa' non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione e' disposta dalla Banca d'Italia su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformita' dell'oggetto sociale a quanto stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Alle societa' tenute all'iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la societa' cessionaria sia una societa' controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresì le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.

Titolo V

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Art. 8

Soggetti gia' sottoposti ad altre forme di controllo

1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attivita' svolta non limitate ai profili di legittimita', ma estese all'efficacia, coerenza ed economicita' della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti:

- a) definizione delle priorita' e degli obiettivi della gestione;
- b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell'organizzazione aziendale, dello statuto;
- c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni

successive.

2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Art. 9

Soggetti che hanno cessato l'attivita'

1. I soggetti, gia' iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l'esercizio di attivita' finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attivita' riservata precedentemente svolta, purché non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali né a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Art. 10

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 e l'articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 aprile 2015

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.



Emanato il regolamento ministeriale per l'attuazione della REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Con il Decreto MEF 2 aprile 2015, n. 53, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2015, e la successiva immediata pubblicazione delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari emanate da Banca d'Italia (Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 pubblicata il 12 maggio) si completa l'attuazione della revisione del Titolo V del TUB modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ossia la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario.

Il richiamato decreto è infatti l'atteso "*Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.*", che definisce il concetto di attività di concessione di finanziamenti esercitata nei confronti del pubblico con carattere di professionalità e che pertanto delinea il perimetro della riserva di attività di cui all'art. 106 TUB.

Dal completamento degli adempimenti normativi (i cui termini di riferimento non sono ancora chiari, in relazione al richiamo al DM o alle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e alla data di emanazione o di entrata in vigore), **tutti gli intermediari finanziari attualmente operanti**, siano essi già vigilati ex art. 107 TUB o iscritti all'elenco generale ex art. 106 TUB, possono continuare ad operare per un periodo di 12 mesi e **dovranno provvedere ad ottenere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'apposito albo unico** tenuto dalla Banca d'Italia previsto dall'art. 106, con la seguente tempistica:

- **entro 3 mesi** dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative¹, gli IF ex art. 107 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che al 19/09/2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 141 /2010) esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione² ai fini dell'iscrizione all'albo ex art. 106 TUB.

¹ L'interpretazione predominante identifica tale data dall'entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari emanate da Banca d'Italia e pertanto entro il 12 ottobre 2015. Se invece per disposizioni attuative si intendesse il DM, il termine per fare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico sarebbe il 23 agosto p.v.

² L'istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle seguenti previsioni di cui all'articolo 107 TUB:

c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;

- **almeno 3 mesi** prima della scadenza del termine dei 12 mesi di operatività concessa a partire dal completamento degli adempimenti normativi³, gli IF ex art. 106 attualmente non vigilati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico ex art. 106.

Ad una prima rapida lettura del regolamento, in relazione ai passaggi interessanti l'attività di factoring e l'operatività captive, l'emanato decreto ripropone quasi integralmente quanto proposto nella bozza posta in consultazione pubblica redatto dal Dipartimento del Tesoro nel settembre 2013, recependo anche alcune proposte di emendamento formulate in tale sede dall'Associazione.

In particolare, l'art. 3 comma 2 lettera a), seppure modificato rispetto alle previsioni del decreto 29/2009 (art. 9 comma 2) con l'introduzione dell'inciso "*vantati nei confronti di terzi*", non sembra - in relazione al factoring - introdurre ipotesi o restrizioni sostanzialmente nuove. Pertanto, rimangono **escluse dall'operatività nei confronti del pubblico, le cessioni di crediti commerciali effettuate da società del gruppo (purché non IF) per crediti vantati verso terzi.**

Il decreto prevede inoltre, all'art. 3 comma 2 lettera b), che **non configurano attività di finanziamento nei confronti del pubblico gli acquisti da terzi di crediti vantati verso società del gruppo d'appartenenza**, riproponendo integralmente quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del decreto 29/2009.

Rimane pertanto confermato che non configura attività nei confronti del pubblico l'acquisto di crediti qualora sia coinvolta una società del gruppo come cedente (lettera a), purché diversa da intermediario finanziario, ovvero come debitore ceduto (lettera b).

In relazione a ciò, una società di factoring che si renda cessionaria di crediti commerciali rivenienti esclusivamente dall'attività di fornitura o somministrazione di beni e servizio svolta da o verso il gruppo di appartenenza non sarà soggetta alla riserva di attività di cui all'art. 106 TUB, rimanendo esclusa dalla necessità di iscrizione all'albo unico e dall'assoggettamento alla normativa di vigilanza.

Il regolamento ministeriale ha inoltre **escluso dal perimetro di operatività nei confronti del pubblico l'attività di rilascio di garanzie quando il garantito o il beneficiario della garanzia facciano parte del gruppo del garante** (art. 3 comma 2 lettera c)). Sotto questo profilo, sono state recepite le osservazioni formulate da questa Associazione che evidenziava l'opportunità di una simmetria con le esclusioni previste per l'attività di factoring, per la quale si riconosce l'operatività nei confronti del gruppo sia nel ruolo di cedente che di debitore ceduto. Parimenti, rispetto alla bozza che prevedeva la sola opzione dell'obbligato garantito ai fini dell'esclusione

d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

e) i titolari di partecipazioni e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti di onorabilità¹ e i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

³ In questo caso, le ipotesi di calendario sono ancora più ampie perché non è chiaro se il completamento di tali adempimenti parta dall'emanazione del decreto ministeriale o delle disposizioni di vigilanza (anche se sarebbe logico attribuire al termine "disposizioni attuative" lo stesso significato attribuito al passaggio normativo relativo agli IF ex art. 107 e quindi riferirsi alle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia) o se si debba considerare sempre il termine dell'entrata in vigore delle citate disposizioni. Otteniamo quindi quattro differenti riferimenti temporali che vanno dal 02/01/2016 al 12/04/2016.



dall'operatività verso il pubblico per l'attività di rilascio di garanzie, si è proposto di estendere l'esclusione a tutte le operazioni in cui sia coinvolta una società del gruppo in qualità di garantito ovvero in qualità di beneficiario. Si rileva infatti che in alternativa alla cessione può essere posta in essere, anche in ambito captive, la sola garanzia della solvenza dei crediti, restando sostanzialmente immutato il profilo di rischio dell'operazione.

Con l'art.3 comma 2 lettera d), il decreto in esame introduce **l'esclusione** dall'operatività nei confronti del pubblico anche **dell'attività di concessione di finanziamenti esercitata nei confronti dei soggetti appartenenti alla filiera produttiva o distributiva del gruppo di appartenenza dell'intermediario**. Ciò purché ricorrano alcune condizioni specifiche inerenti la natura del soggetto finanziato (che non deve essere un consumatore né un utilizzatore finale) e la stretta connessione del finanziamento con il contratto di fornitura o somministrazione di beni o servizi.

In questa casistica rientrano alcune operatività, caratterizzate dalla presenza delle condizioni descritte nella norma, svolte dalle società captive nell'ambito del gruppo di appartenenza, quali ad esempio gli anticipi contrattuali a fronte di contratti stipulati ma non ancora eseguiti oppure finanziamenti concessi a soggetti legati mediante specifici accordi (ad es. di franchising) al gruppo di appartenenza della società che effettua i finanziamenti (e quindi riconducibili alla filiera distributiva).

Anche per questa fattispecie sono state accolte le proposte formulate dall'Associazione che ha suggerito l'estensione dell'esclusione ai finanziamenti concessi da società del gruppo, e non solo dalle società produttrici dei beni e dei servizi, come previsto dalla bozza in consultazione. Ciò in ragione del fatto che la società finanziaria del gruppo è strumentale all'impresa industriale e manifatturiera e quindi alla filiera produttiva e distributiva. Si è inoltre segnalato che non necessariamente le condizioni economiche applicate a tali operazioni sono inferiori a quelle di mercato ma sovente si attestano sui livelli di mercato. Si è pertanto proposto, ed il testo definitivo ha in effetti eliminato il riferimento, di eliminare l'inciso riguardante il vincolo dei termini economici del finanziamento a livelli inferiori a quelli di mercato.

Si segnala infine l'esclusione dall'operatività nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti ai dipendenti (art. 3 comma 2 lettera e)). Anche in questo caso, risulta ampliato - rispetto alla bozza - il perimetro dell'esclusione, riconoscendo anche la concessione dei finanziamenti ai dipendenti nell'ambito del gruppo effettuata non dalle singole società - datori di lavoro ma dalle società captive del gruppo in nome proprio ma con le stesse finalità e nei confronti dei medesimi destinatari (dipendenti del gruppo di appartenenza).

TEMATICHE DA APPROFONDIRE

Facilitazioni di pagamento al debitore ceduto.

In ordine all'operatività captive connessa all'attività di acquisto di crediti in cui sia coinvolta una società del gruppo come cedente (purché diversa da intermediario finanziario), si rende necessario approfondire la questione delle possibili facilitazioni rivolte al debitore ceduto, con particolare riferimento alle dilazioni di pagamento.



Il tema è aperto e vanno analizzate e definite le casistiche in cui le eventuali dilazioni non configurino erogazione del credito, ancorché a titolo oneroso, concesse ai debitori ceduti rispetto al pagamento di debiti commerciali trasferiti al factor dal cedente, in quanto le stesse non modificano la natura commerciale del debito e quindi non derivano dall'applicazione di un contratto di credito, né implicano alcuna forma di erogazione.

In prima approssimazione, eventuali dilazioni di pagamento concesse ai debitori ceduti inerenti i crediti commerciali acquistati, dovrebbero mantenere la natura di crediti di fornitura, ancorché a titolo oneroso, se la configurazione contrattuale adottata resta coerente con la natura commerciale del credito originario, non andando pertanto a rappresentare autonome operazioni di finanziamento che ne alterano la natura. Tipicamente la dilazione commerciale, connessa ai crediti sorti in relazione ad operazioni di vendita di beni e servizi, implica il coinvolgimento del fornitore cedente.

Filiera produttiva e distributiva

Il decreto introduce l'esclusione dall'operatività nei confronti del pubblico anche dell'attività di concessione di finanziamenti esercitata nei confronti dei soggetti appartenenti alla filiera produttiva o distributiva del gruppo di appartenenza dell'intermediario.

Va definito il concetto di alla filiera produttiva o distributiva e ne va delineato il perimetro.

Definizione di “gruppo di appartenenza”

Il decreto include nel “gruppo di appartenenza” le società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante.

Il codice civile considera controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

Va verificato se nell'ambito del gruppo sono ricondotte anche le società collegate alla stessa controllante.





Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari

Esito seconda consultazione - osservazioni proposte da Assifact

Osservazione	Accolta	Spiegazione da Banca d'Italia
Entrata in vigore delle disposizioni Si rileva come il presente documento in consultazione presenti modifiche significative rispetto alla precedente versione, configurando un quadro di innovazioni piuttosto pesante per gli intermediari finanziari, mutuando, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, i principi alla base delle disposizioni di vigilanza applicabili alle banche. Si auspica pertanto che l'emanazione del provvedimento definitivo avvenga con un congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore delle disposizioni per consentire agli intermediari di effettuare i dovuti aggiustamenti in tempi adeguati.		[Non fornito riscontro]
Intermediari appartenenti a gruppi bancari esteri Appare opportuno definire in maniera più precisa le disposizioni applicabili agli intermediari facenti parte di gruppi bancari esteri, al fine di porre in maggiore evidenza le modalità di coordinamento delle disposizioni di vigilanza in esame con la vigilanza applicabile al gruppo bancario nel suo complesso nel paese di appartenenza.		[Non fornito riscontro]
Requisiti patrimoniali Rispetto alla versione precedente delle disposizioni in esame, si rileva che nel testo in consultazione non si rinvergono le disposizioni relative alla possibilità, per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, di beneficiare della riduzione dei requisiti patrimoniali del 25% a livello individuale. Come già evidenziato in occasione della consultazione sulle discrezionalità nazionali in tema di vigilanza bancaria, si ritiene opportuno che tale agevolazione per le società appartenenti a gruppi, seppure non più applicabile alle banche in relazione al mancato esercizio della relativa discrezionalità nazionale, venga mantenuto per gli intermediari finanziari, in applicazione del principio di proporzionalità.	No	La disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari è stata modulata sulla base di quella applicabile alle banche prevista nel Regolamento comunitario n. 575/2013 (CRR). Le differenze ammesse nascono dall'esigenza di tenere conto delle specifiche esigenze di questa categoria di operatori. Tali esigenze non si ravvisano in relazione al mantenimento della riduzione del 25% del requisito patrimoniale individuale per gli intermediari appartenenti a gruppi, che è stata rimossa anche per le banche.
Grandi rischi - limite individuale Rispetto alla versione precedente delle disposizioni in esame, si rileva che nel testo in consultazione non si rinvergono le disposizioni relative alla possibilità, per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, di assumere posizioni di rischio entro il 40% del patrimonio di vigilanza a livello individuale, fatto salvo il rispetto, a livello consolidato, del limite del 25%. Tale assenza parrebbe spiegata dalla scelta operata da Codesta Banca in sede di definizione delle discrezionalità nazionali in fase di recepimento, nella normativa secondaria applicabile alle banche e ai gruppi bancari, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE. Come già evidenziato in occasione della relativa consultazione, questa Associazione ritiene indispensabile che Banca d'Italia confermi quanto previsto nel precedente documento in consultazione relativo alla normativa destinata agli intermediari finanziari ovvero che sia mantenuto, a livello individuale e per gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, il limite al 40% del patrimonio di vigilanza oppure, quanto meno, che venga applicata a tutti gli intermediari la deroga prevista per gli intermediari non appartenenti a gruppi bancari. Appare infatti opportuno ricordare come, nel caso degli operatori del settore del factoring, il portafoglio crediti risulti strutturalmente più concentrato rispetto al credito bancario, senza che la maggiore concentrazione del portafoglio clienti (tipica dei soggetti che operano nel settore del credito commerciale) si ripercuota sul rischio effettivo dell'operazione,	In parte	Il testo delle disposizioni è stato modificato per applicare il trattamento derogatorio transitorio anche agli intermediari finanziari appartenenti a gruppi.

<p>che presenta tassi di sofferenza particolarmente contenuti OF 1 . Tale differenza rispetto alle scelte operate nell'ambito del quadro regolamentare previsto per le banche appare pertanto senza dubbio giustificata dal principio di proporzionalità in considerazione delle caratteristiche peculiari degli intermediari in termini di dimensioni, rischio e attività, e non pregiudica in alcun modo il rispetto dei requisiti di capitale né dei limiti alle esposizioni a livello consolidato, consentendo anzi di garantire maggiore elasticità applicativa della normativa e la possibilità per gli intermediari finanziari specializzati, caratterizzati da minore rischiosità, di mantenere invariati i livelli di finanziamento alla clientela e le condizioni applicate.</p>		
<p>Grandi rischi - sistema delle ponderazioni</p> <p>In occasione della precedente consultazione era stato chiesto di mantenere l'attuale approccio della circolare 216/1996 che consente di intestare e ponderare le esposizioni ai fini della concentrazione dei rischi applicando le regole previste per il rischio di credito. Nel resoconto della consultazione, Codesta Banca precisa che, in virtù dell'allineamento della disciplina sulla concentrazione dei rischi degli intermediari finanziari a quella delle banche, non sono applicabili i fattori di ponderazione previsti nella disciplina del rischio di credito. Resta tuttavia fermo che l'esposizione va intestata in base a quanto previsto dalla disciplina in materia di rischio di credito e di controparte. Il testo delle disposizioni in consultazione fa riferimento alle disposizioni della CRR: pertanto appare opportuno precisare esplicitamente che, ai fini dell'intestazione dell'esposizione ai fini della disciplina delle grandi esposizioni, per le società di factoring vale quanto previsto in tema di rischio di credito (Titolo IV - Capitolo 5 - Sezione II - Par. 3), ovvero la possibilità di intestare alternativamente al debitore ceduto le esposizioni per factoring pro solvendo in presenza dei relativi requisiti operativi.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>L'interpretazione proposta è corretta. In linea con quanto previsto dall'art. 389 CRR, gli intermediari finanziari adottano per l'intestazione delle esposizioni criteri analoghi a quelli previsti in materia di rischio di credito, così come specificamente declinato nelle disposizioni per tale categoria di intermediari (cfr. Tit. IV, Cap. 12).</p>

